

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
RIGOLI

VARIANTE DI DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE A
(Art. 5 L.R. n. 59 del 21.05.1980)

IL SINDACO

L'Assessore all'urbanistica

Progettisti: - Dott. Ing. Paolo Bozzi



- Dott. Ing. Paolo Galantini



Collaborazione: - Servizio Urbanistica Comune di San Giuliano Terme

INDICE

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

- Art. 1 – Contenuti dello strumento urbanistico.....pag. 4
Art. 2 – Elaborati dello strumento urbanisticopag. 4

PARTE SECONDA

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

- Art. 3 – Categorie di intervento – Specificazionipag. 5
Art. 4 – Manutenzione ordinaria e straordinariapag. 6
Art. 5 – Restauro e Risanamento Conservativo.....pag. 7
Art. 6 - Ristrutturazione Ediliziapag. 8
Art. 7 - Ristrutturazione Urbanisticapag.10
Art. 8 - Piani di Recuperopag.11

PARTE TERZA

DESTINAZIONI FUNZIONALI ED USO DEL SUOLO

- Art. 9 – Destinazioni d'usopag.12
Art.10 – Muri da conservare e restaurarepag.14
Art.11 – Frazionamentipag.14
Art.12 – Variazione di destinazione d'usopag.14
Art.13 – Annessipag.15

PARTE QUARTA

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

- Art.14 – Modalità e procedure per l'attuazione
della presente Variantepag.15
Art.15 – Vincolo di studiopag.15
Art.16 – Attuazione degli interventipag.16
Art.17 – Convenzioni e atti d'obbligopag.17

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI GENERALI SPECIALI

- Art.18 – Campo di applicazionepag.18
Art.19 – Arredo urbanopag.18
Art.20 – Reti di servizio, impianti,
illuminazionepag.19
Art.21 – Scale e collegamentipag.19
Art.22 – Balconipag.19
Art.23 – Coperturepag.20

Art.24 – Grondepag.21
Art.25 – Aspetti decorativi, di finitura e trattamento delle facciatepag.21
Art.26 – Solai e voltepag.22
Art.27 – Aperturepag.22
Art.28 – Cartografia di base della Variantepag.23
Art.29 – Variazione di destinazione d'usopag.23
Art.30 – Adeguamento dell'Elencopag.24
 RIFERIMENTI PER LA NORMATIVA	 pag.25

PARTE PRIMA
NORME GENERALI

Art. 1

Contenuti dello strumento urbanistico

Le presenti norme, insieme agli elaborati grafici ed alle schede di U. I. disciplinano, nel quadro degli strumenti urbanistici vigenti, ogni intervento pubblico e privato di carattere sia urbanistico che edilizio nell'ambito delle zone A di PRG (Tav.1), come modificate e delimitate nella cartografia di progetto allegata (Tav.8).

Entro tali zone il presente strumento urbanistico costituisce variante e prevale:

1. Sulle disposizioni normative del PRG adottato con delibera consiliare del 24/12/1982 N. 704 e approvato dalla Regione Toscana il 18/01/1985 con delibera n. 303 e successive Varianti;
2. Sulle norme tecniche di attuazione e sulle prescrizioni formulate nei grafici di cui agli Elenchi (L.R. n.59/80) sia per quanto concerne le modalità e i contenuti delle opere di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica, che per quanto riguarda la destinazione d'uso.
3. Sulle disposizioni normative del Piano Strutturale ai sensi della L.R. 5/95 adottato con delibera consiliare del

Per quanto non specificato e non in contrasto con le presenti norme, valgono le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, le Leggi ed i Regolamenti Comunali, Regionali e Nazionali in quanto ammissibili, purché intesi a qualificare, recuperare e promuovere l'ambiente antico, nella salvaguardia dei suoi valori e del suo messaggio culturale.

Art. 2

Elaborati dello strumento urbanistico

Estratto normativa vigente:

1. Stralcio di PRG per le zone A scala 1:2000

Stralcio delle tavole 1:2000 del PRG per le zone A Rigoli adottato con Delibera Consiliare del 28/12/1982, approvato dalla Regione Toscana R 18/01/1985 con Delibera n. 303 e stralcio delle relative norme di attuazione)

2. Estratto degli Elenchi scala 1:2000

La presente variante si compone di elaborati di carattere prescrittivo ed elaborati di carattere indicativo ed analitico di RIGOLI di cui alla L.R. n.59 in scala 1:2000 adottati con Delibera Consiliare del 28/12/1982 n.704, approvati dalla Regione Toscana il 18/01/1985 con Delibera n.303 e delle relative norme di attuazione .

RIGOLI – Elaborati di carattere indicativo (**analisi**) :

3. Struttura del territorio:
 - 1a) al 1825 scala 1:1000
 - 1b) al 1878 scala 1:1000
 - 1c) al 1928 scala 1:1000
4. Analisi tipologica scala 1:1000
5. Indicatori di degrado fisico e di degrado igienico scala 1:1000
6. Livello di utilizzazione edilizia scala 1:1000
7. Titolo di godimento scala 1:1000

Schedatura delle unità edilizie e delle aree della zona A di RIGOLI-

Elaborati di carattere prescrittivo (**progetto**):

8. Riconfinamento delle zone A scala 1:1000
9. Riferimenti catastali - Unità di intervento – Categorie d'intervento; scala 1:500
10. Destinazione d'uso delle unità di intervento e delle aree; scala 1:500

- a) Relazione illustrativa degli interventi
- b) Norme generali di attuazione
- c) Schede di analisi delle singole unità di intervento
- d) Indicazioni sulle possibilità di intervento articolate per unità di intervento (schede di U.I.)
- e) Elenco degli immobili oggetto di notifica ai sensi della legge 1/6/1939 n.1089 e gli edifici ad essi assimilati ai sensi del punto 2) del secondo comma dell'art.7 della L.R. 59/80.

PARTE SECONDA

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

Art. 3

Categorie di intervento - Specificazioni

Gli interventi ammissibili della presente Variante al PRG sulle "aree A" di Rigoli si articolano nelle seguenti categorie, applicabili su unità immobiliari o su loro parti secondo le indicazioni degli elaborati di carattere prescrittivo:

- a) MANUTENZIONE ORDINARIA,
- b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
- c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO,
- d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA,
- e) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA.

Queste classi di intervento sono specificate agli articoli 4,5,6,7,e le disposizioni in esse contenute si compongono con quelle indicate nelle tavole della presente Variante e nelle schede di U.I. di cui all'art. 2.

In ogni caso le indicazioni contenute nelle schede di U.I., qualora più restrittive, prevalgono sulle specifiche contenute nelle varie categorie di intervento sopra definite.

In ordine agli interventi ammessi si intendono valide le seguenti specificazioni:

- a) per "parti esterne" si intendono quelle a contatto con l'atmosfera esterna e quindi i fronti, i porticati, ma anche gli androni (chiusi o meno da vetrate o simili), le logge, i cortili, le scale esterne, le coperture;
- b) per "fronte esterno" si intende quella parte dell'edificio che prospetta su vie o spazi pubblici (piazze o spazi di uso collettivo);
- c) per "fronte interno" si intende quella parte dell'edificio che non prospetta su vie o spazi pubblici;
- d) per "strutture primarie" si intendono quelle comunque portanti su qualunque tipo di fondazione;
- e) "strutture secondarie" si intendono quelle portate, quali solai, scale, volte, tetti e quant'altro;
- f) per "coperture" si intende il complesso delle strutture poste al di sopra della linea di gronda principale, compreso altane, tettoie, colombaie, torrette, camini e simili;
- g) per "superfetazione" si intende ogni manufatto aggiunto, ancorché autorizzato, che abbia dequalificato la situazione originaria dell'immobile o dell'ambiente;
- h) per "tipo edilizio" si intende l'organizzazione distributiva e/o strutturale, sintesi ed espressione di comportamenti simili, propri dell'area culturale, legati a modalità operative e a specifiche tecniche costruttive;
- i) per "unità edilizia" si intende il complesso costituito dal corpo di fabbrica, distinto da quelli adiacenti e dall'area scoperta ad esso collegata, le cui parti si organizzano ai fini dell'intervento sotto vari aspetti (distributivo, funzionale, tipologico, ecc.) in modo unitario;
- j) per "unità immobiliare" si intende l'articolazione interna all'unità edilizia che presenta caratteristiche unitarie dal punto di vista funzionale e patrimoniale;

k) per "unità di intervento" si intende l'entità immobiliare afferente ad una o più particelle catastali indicata nei grafici prescrittivi e nelle schede di cui al precedente art. 2.

Art.4

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono compatibili con interventi di ogni altra categoria, che possono precedere o seguire senza vincoli di numero e di sequenza, purché non contraddicano le indicazioni del piano e delle schede di U.I. Tutte le unità edilizie delle "aree A" rientrano in questa categoria fatta eccezione per quegli edifici, o parte di essi, individuati come superfetazioni (E3) o ascritti alla categoria di intervento E2.

Art.4.1

Manutenzione ordinaria - A

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad autorizzazione né a concessione edilizia, ma a semplice comunicazione preventiva al Sindaco dell'inizio dei lavori.

Art.4.2

Manutenzione straordinaria - B

Sono interventi di manutenzione straordinaria, soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 48 della Legge 5/8/1978 n. 457 (e L.R. 59/80), quelle opere o modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti, anche strutturali, degli edifici, nonché a realizzare od integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni alle strutture orizzontali o a quelle verticali, né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio.

Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencati, quando comportino esecuzioni di opere murarie:

- 1) rifacimento di intonaci e coloriture esterne;
- 2) rifacimento degli infissi esterni;
- 3) rifacimento della sistemazione esterna;
- 4) rifacimento dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni;
- 5) rifacimento del manto di copertura.

In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencati, quando comportino esecuzioni di opere murarie:

- 6) rifacimento o installazione di materiali di isolamento;
- 7) rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento;
- 8) rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi;
- 9) rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
- 10) rifacimento di impianti igienico-sanitari.

Sono comunque considerati di manutenzione straordinaria le seguenti opere:

- 11) installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare, senza modifiche all'impianto distributivo;
- 12) realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo
- 13) consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione;
- 14) costruzione di vespai o scannafossi.

Per gli immobili compresi nell'Elenco o assoggettati alle categorie C1 e C2 della presente Variante gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati secondo criteri che non contrastino con le esigenze restaurative dell'organismo architettonico e con le

indicazioni del piano e delle schede di U.I. E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere a fronte di istanze di manutenzione straordinaria l'eliminazione di superfetazioni edilizie che costituiscono particolare degrado ambientale o urbanistico.

Art.5

Restauro e Risanamento conservativo - C

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni d'uso previste nello strumento urbanistico vigente. Tali interventi comprendono: il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nel rispetto delle indicazioni del piano e delle schede di U.I..

Sono previste due sottoclassi: C1) Restauro, C2) Risanamento conservativo.

Art. 5.1

Restauro - C1

Comprende un insieme sistematico di opere finalizzate alla conservazione ed alla trasmissione nel tempo del bene culturale architettonico. Esse dovranno fare riferimento alla moderna cultura del restauro conservativo.

Le opere riguardano il ripristino degli aspetti architettonici o delle parti alterate, valorizzando il carattere formale documentato come storicamente prevalente, o, in assenza di questo, la documentazione dei diversi assetti significativi assunti dall'organismo architettonico nella storia.

Le esigenze di attualizzazione funzionale ed il conseguente inserimento di impianti tecnologici dovranno essere attuate nel rispetto dei principi di cui sopra.

Comprendono:

- la ricostruzione filologica di limitate parti eventualmente demolite, alterate o sostituite;
- il consolidamento e recupero degli elementi strutturali significativi, orizzontali e verticali, in quanto documento di una cultura tecnico-costruttiva storica con particolare riguardo alle strutture voltate, alle strutture lignee di solaio e di copertura, agli elementi di distribuzione verticale:
- l'inserimento degli impianti igienici e tecnologici essenziali all'adeguamento funzionale dell'immobile;
- la conservazione degli elementi di finitura originali, quali pavimentazioni, infissi di pregio, decorazioni e pitture murali, manufatti particolari.
- la ricomposizione delle facciate che hanno subito trasformazioni incoerenti del sistema delle aperture e dell'apparato decorativo.

Preliminarmente a qualsiasi progetto, dovrà essere effettuata una fase ricognitoria comprensiva, oltre che del rilievo metrico, di indagini ed eventuali saggi sulle strutture tesi ad accertarne la natura e lo stato di conservazione. L'inizio della fase ricognitoria dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale, fatte salve le competenze di altri Enti. Dovrà essere presentata una relazione contenente le notizie storiche e bibliografiche raccolte, la descrizione delle fasi costruttive dell'immobile, indicando le parti che si ritiene vadano salvaguardate anche in rapporto allo stato di conservazione.

Art. 5.2

Risanamento conservativo - C2

Comprende un insieme sistematico di opere finalizzate alla conservazione ed all'adeguamento funzionale dell'immobile alle moderne esigenze d'uso. Sono comprese nell'intervento di risanamento conservativo: la sostituzione di vespai inefficienti con solai o tavellonati impermeabilizzati al piano terra; l'inserimento degli impianti o servizi igienico-tecnologici

richiesti per assicurare l'adeguamento funzionale dell'immobile; la limitata creazione di nuove aperture sulle fronti interne dell'edificio in rapporto ad esigenze di illuminazione/aerazione di nuovi locali di servizio igienico purché sia garantito un coerente inserimento nel carattere espressivo dei prospetti interessati e in ogni caso nel rispetto delle indicazioni specifiche di cui alle schede di U.I.; il consolidamento e recupero degli elementi strutturali originali o comunque significativi della cultura tecnico/costruttiva storica con particolare riguardo alle strutture voltate, alle strutture lignee di solaio o di copertura, agli elementi di distribuzione verticale; la rimozione delle aggiunte e superfetazioni recenti riconosciute come incongrue con l'organismo edilizio. Preliminarmente a qualsiasi progetto, dovrà essere effettuata una fase ricognitoria comprensiva, oltre che del rilievo metrico, di indagini ed eventuali saggi sulle strutture tesi ad accertarne la natura e lo stato di conservazione. L'inizio della fase ricognitoria dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale, fatte salve le competenze di altri Enti. E' fatto comunque obbligo di assicurare la conservazione ed il recupero degli elementi decorativi significativi per la figurazione esterna ed interna dell'edificio, nonché degli elementi costituenti l'arredo urbano a questi connessi.

Art. 6

Ristrutturazione edilizia - D

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. La realizzazione degli interventi previsti in questa categoria su richiesta dell'Amministrazione Comunale può essere condizionata alla preliminare eliminazione delle superfetazioni, intese come elementi incongrui e disorganici, sia nei confronti della tipologia originaria dell'edificio, sia nei confronti del decoro del manufatto. Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle categorie D1, D2, D3.

Art. 6.1

Ristrutturazione edilizia - D1

Opere che comportino, oltre all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, comprensiva di frazionamenti od accorpamenti di unità immobiliari da realizzarsi mediante opere di semplice tramezzatura, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali e fermi restando i livelli degli orizzontamenti e i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano.

Sono in particolare comprese nella categoria di intervento D1:

l'utilizzazione abitativa ad uso residenziale di locali sottotetto ad esclusivo servizio dell'unità funzionale sottostante; si considerano abitabili i locali sottotetto aventi altezza minima di mt 2.20 all'intradosso, e media di mt 2.40 se trattasi di locali di servizio e disimpegno, di mt 2.70 per gli altri locali; la creazione di lucernari a filo falda (art.23).

Si rende possibile:

l'utilizzazione di tecnologie costruttive attuali per interventi relativi a quegli elementi strutturali (solai, scale, travature, ecc.) che non siano particolarmente significativi e quindi che non siano costituiti da elementi di interesse architettonico (colonne, architravi, archi, volte, solai in legno pregevoli, ecc.) nel rispetto delle indicazioni di cui alle schede di U.I.;

la introduzione di limitate modifiche del sistema delle aperture per il miglioramento delle condizioni di illuminazione ed aerazione dei locali, purché congruamente inseriti nel carattere espressivo ed architettonico dell'edificio e in ogni caso nel rispetto delle indicazioni specifiche di cui alle schede di U.I.

Art. 6.2

Ristrutturazione edilizia -D2

Opere che comportino, oltre all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia di tipo D1, anche, in deroga agli art. 7,8 e 9 del D.M. 2/4/1968 n. 1444, la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e il loro adeguamento igienico-sanitario, con modifiche non incidenti sugli elementi verticali strutturali.

Sono consentiti i seguenti interventi se espressamente specificato nella scheda di U.I.: *costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente; rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari; ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi.*

Si rende possibile ricavare nuovi e ulteriori vani abitabili utilizzando vani non abitabili annessi alle U.I. sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dalle normative vigenti.

La categoria D2 si articola nelle seguenti sottoclassi aggregabili tra loro e specificate a livello di scheda di U.I.:

D2 a - rialzamento «una tantum» della linea di gronda nella misura massima di cm. e secondo quanto specificato nelle schede di U.I., al fine di realizzare ambienti sottotetto con altezza minime e valori medi relativi stabiliti nella presente Variante (art. 8.1), senza che l'altezza interna sotto gronda superi mt. 2.40. Per le parti da rialzare dovranno essere seguite le prescrizioni di cui agli art. 23 e 24; per questo tipo di intervento si prescrive di osservare le distanze previste dal codice civile.

D2 b - l'incremento «una tantum» (in deroga a quanto previsto al punto 1) delle precedenti prescrizioni) dell'area coperta e del volume per la realizzazione di servizi igienici, limitatamente ad unità edilizie minime sprovviste di ogni servizio interno all'alloggio; tale realizzazione dovrà compiersi secondo le indicazioni di scheda di U.I. relative al corretto inserimento nella struttura esistente e al rispetto dei caratteri ambientali.

D2 c - possibilità di limitate variazioni delle quote dei solai e relative traslazioni e/o ricomposizioni di finestre in rapporto alle modifiche architettoniche per gli adeguamenti igienici e tecnologici e nel rispetto dei caratteri di partitura delle facciate, degli allineamenti e delle proporzioni prevalenti delle aperture; è consentito inoltre l'abbassamento della quota del solaio di calpestio del sottotetto finalizzato all'ottenimento dei minimi di abitabilità anche in associazione al rialzamento della linea di gronda, e comunque senza superare l'altezza massima interna sotto gronda di mt. 2.40 (vedi punto **D2 a** del presente articolo e artt. 6.1 e 23.3 della presente normativa).

D2 d - ristrutturazione per destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi; tale intervento è ammesso purché compatibile con la tipologia dell'edificio e finalizzato al superamento delle condizioni di degrado. Dovranno comunque essere rispettati i minimi requisiti di abitabilità stabiliti dalla vigente normativa.

D2 e - possibilità di effettuare limitate aperture o chiusure di porte e/o finestre nei limiti fissati dalle schede di U.I., al fine di aereare o illuminare ambienti, oppure per riqualificare e/o completare gli originari caratteri tipologici.

Le planimetrie di progetto indicano le U.I. comprese in questa categoria d'intervento specificando per ognuna di esse le sottoclassi D2 a, D2 b, D2 c, D2 d, D2 e, o combinazioni di queste. Per queste U.I. l'esecuzione dei lavori dovrà rispettare i caratteri generali della normativa D2, limitatamente alla sottoclasse o alle sottoclassi indicate.

Art. 6.3

Ristrutturazione edilizia - D3

Questa categoria esprime il massimo di possibilità di trasformazione per la ristrutturazione edilizia; oltre gli interventi già consentiti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la ristrutturazione edilizia D1 e D2 e relative sottoclassi, si potranno eseguire opere che

comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio, compreso l'incremento del numero degli orizzontamenti (ed il conseguente aumento della superficie utile), compresa anche la ridefinizione parziale o totale delle aperture. Per tali categorie di intervento, salvo diverse specifiche nelle schede di U.I., è previsto il mantenimento:

- a) dell'involucro edilizio, quindi del volume esistente calcolato con l'esclusione delle parti (superfettazioni) per le quali è prevista demolizione
- b) del profilo del tetto (linea di gronda, colmo, pendenza delle falde) e della tecnologia tradizionale della copertura (in coppi ed embrici in cotto possibilmente di recupero art. 23).

Altre eventuali specifiche prescrizioni vengono rimandate alle indicazioni di dettaglio delle schede di U.I.

Si fa divieto di costruire volumi tecnici emergenti dai profili e dalle falde delle coperture, mentre è ammesso l'inserimento di eventuali lucernari filo falda (nei limiti indicati all'art. 23), di occupare o coprire ulteriormente le superfici scoperte anche con opere provvisorie, di qualsiasi immissione di elementi aggettanti sia a sbalzo che pilastrati.

Sono consentite, se espressamente definite e richiamate nelle schede di U.I.:

- lievi modifiche alla sagoma esterna, tese al completamento architettonico dell'edificio, nel rispetto dei caratteri tipo-morfologici acquisiti;
- la riconfigurazione complessiva dell'elemento di copertura, compreso l'eventuale rialzamento parziale o totale della linea di gronda per adeguamento dei parametri abitativi minimi.

Questi interventi sono tesi alla riconfigurazione architettonica e tipologica, in particolare in quei casi in cui una successione di interventi non organici abbia determinato condizioni di degrado architettonico, funzionale ed igienico.

Art. 7

Ristrutturazione urbanistica - E

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le opere di ristrutturazione urbanistica si suddividono nelle seguenti categorie:

Art. 7.1

Ristrutturazione urbanistica - E1

Opere che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale, nonché quella planivolumetrica, del singolo edificio anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario, fermi restando i preesistenti rapporti urbanistici (volumetria, distanze minime dai confini, superfici coperte, ecc.), con le precisazioni di cui alle schede di U.I.

Questa categoria di intervento comprende edifici di recente costruzione o interamente ricostruiti, ovvero tutti quegli immobili che non costituiscono elemento essenziale della struttura dell'insediamento antico.

Per questa categoria non valgono le prescrizioni di cui agli art. 19 tranne i comma 19.7 e 19.8; 20; 21; 23; 24; 25.

Le coperture degli edifici assoggettati a questa categoria dovranno essere realizzate a tetto in coppi ed embrici, o con coperture in rame oppure se con copertura a terrazza, con pavimentazione in cotto; sono vietati inoltre avvolgibili, serrande e infissi in alluminio anodizzato o in plastica; salvo diversa precisazioni di scheda di U.I

Per quanto riguarda gli esterni sono vietati i rivestimenti in materiali brillanti o ceramici.

Art. 7.2

Ristrutturazione urbanistica -E2

Opere che comportino la ricostruzione parziale o totale degli edifici crollati per eventi naturali o bellici. Per questa categoria, qualora non sia in contrasto con le indicazioni di un eventuale piano di recupero (PR) o delle schede di intervento, gli interventi dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: presentazione di una relazione contenente notizie storiche e, dove possibile, grafiche e fotografie; il ripristino e il mantenimento della dimensione e dei rapporti preesistenti tra unità edilizie ed aree scoperte (spazi a corte, giardini, ecc.); rispetto del volume e delle altezze massime preesistenti.

Art. 7.3

Ristrutturazione urbanistica -E3

Demolizione di edifici, parti di essi e strutture non compatibili con il progetto complessivo sotto il profilo morfologico e/o ambientale. Di questa categoria fanno parte: edifici o parti di essi (superfettazioni) per i quali è previsto l'obbligo di demolizione senza ricostruzione; superfettazioni esterne alla tipologia base, ma con caratteri di utilità (servizi igienici aggiunti) per i quali la demolizione si attua contestualmente alla realizzazione di servizi igienici interni all'unità edilizia; superfettazioni (in lamiera, plastica, eternit, legno, ecc.) quali capanni, depositi, garages, tettoie, ecc. per le quali è prevista la demolizione senza ricostruzione.

Art. 7.4

Ristrutturazione urbanistica -E4

Demolizione e ricostruzione, anche con eventuale incremento volumetrico, e vincolo tipo-morfologico.

Tali interventi si attuano in conformità con gli elaborati di progetto della presente variante e secondo le indicazioni delle schede di U.I., nonché nel rispetto dei limiti di densità edilizia di cui all'art. 7 del D.M. 2/4/68 n.°1444. Si attua attraverso concessione edilizia, dove indicato, previa la formazione di P.d.R.

Art. 7.5

Ristrutturazione urbanistica E-5

Ristrutturazione urbanistica come conclusione del processo tipo-morfologico, mediante:

- ampliamenti sul lotto di pertinenza
- crescita in altezza

Tali interventi si attuano in conformità con gli elaborati di progetto della presente variante e secondo le indicazioni delle schede di U.I., nonché nel rispetto dei limiti di densità edilizia di cui all'art. 7 e art.8 del D.M. 2/4/68 n.°1444. Si attua attraverso concessione edilizia e, dove indicato, previa la formazione di P.d.R.

Art. 7.6

Ristrutturazione urbanistica E-6

Completamento edilizio. Entro le zone specificate dai grafici di variante è possibile la edificazione di nuove costruzioni secondo parametri e tipologie stabilite nelle schede di U.I.

Tali interventi si attuano attraverso P.d.R.

Art. 8

Piani di recupero

Si tratta di ambiti per i quali dovranno essere fissati, in maniera coordinata e preventivamente rispetto alle singole concessioni edilizie, i modi e le caratteristiche dei manufatti da realizzare tramite piano di recupero di iniziativa pubblica o privata redatto così come specificato agli art. 9, 10, 13 della L.R. 21/5/1980 n. 59 e successive modificazioni.

Per tutti i piani di recupero si prescrive oltre gli elaborati di cui alla L. R. n. 59 la presentazione di: una relazione descrittiva dei materiali impiegati (murature, infissi, coperture,

ecc.); profili di progetto ; assonometria d'insieme con il profilo degli edifici adiacenti o plastico; documentazione fotografica dello stato attuale, interno ed esterno con riferimenti in planimetria dei punti di ripresa.

PARTE TERZA

DESTINAZIONI FUNZIONALI ED USO DEL SUOLO

Art. 9

Destinazioni d'uso

Le zone oggetto della presente Variante di RIGOLI sono principalmente destinate alla residenza, e ad attrezzature pubbliche e private di interesse sociale. Vi sono inoltre ammessi: uffici pubblici; uffici privati; sedi di società, Banche e Istituti; esercizi commerciali con superficie complessiva di vendita inferiore a 50 mq. (salvo precisazioni di scheda di U.I.); esercizi commerciali specializzati; alberghi e pensioni; agenzie di viaggio e turismo; botteghe di artigiani con superficie complessiva inferiore a 50 mq. (salvo precisazioni in scheda di U.I.), per attività non inquinanti, non nocive né rumorose, lavorazioni tradizionali locali, di servizio alla residenza e produttive; lavorazioni artigianali specializzate, tradizionali ed artistiche (salvo precisazioni di scheda di U.I.). Tali destinazioni non devono contrastare con la struttura formale e funzionale degli edifici in cui sono inserite e devono essere compatibili con i caratteri ambientali propri della zona. Eventuali ambienti al piano terra a destinazione residenziale possono essere trasformati a nuova diversa destinazione nei limiti e nelle zone indicati dagli elaborati di piano e nel rispetto degli elementi formali e strutturali dell'edificio, le modificazioni necessarie devono inserirsi nella composizione generale della facciata

Sono comunque esclusi: impianti industriali di qualsiasi genere, officine e laboratori molesti; depositi e magazzini di merci all'ingrosso; rimesse per automezzi di portata superiore a 10 ql.; caserme (con l'esclusione di uffici di polizia, tenenze e stazioni dei carabinieri), carceri, ospizi, ospedali o case di cura con più di 50 letti ; grandi magazzini, centri commerciali, supermercati; mattatoi; stazioni di servizio per la distribuzione del carburante; depositi o centri di raccolta o smistamento per rifiuti solidi urbani; aziende di autotrasportatori di merci. E' vietato occupare con costruzioni di qualsiasi genere, anche provvisorie: giardini, cortili, ripiani agricoli di rispetto dell'abitato e in genere tutti gli spazi liberi. Dovranno essere mantenute le destinazioni a giardino e/o orto o ad aree agricole con l'obbligo del mantenimento delle specie vegetali proprie della campagna Toscana.

Art. 9,1

Aree destinate alla viabilità, parcheggi e piazze- parcheggio - 1

»Percorsi pedonali e piazze lastricate»: comprendono tutti percorsi e le aree pavimentate esistenti che devono essere conservate e restaurate, ed i percorsi e le aree ad esclusivo uso pedonale che dovranno essere realizzati da parte dell'Amministrazione Comunale o da privati.

»Alberature esistenti e di progetto»: si tratta di alberature che devono essere mantenute e conservate per il loro elevato valore ambientale o di nuove alberature che dovranno essere inserite da parte dell'Amministrazione Comunale con l'impiego di essenze uguali a quelle da integrare. »Parcheggio alberato»: si tratta di parcheggi la cui attuazione è rinviata a progetti esecutivi di iniziativa pubblica .

Aree a verde - 2

9.2.1. »Verde pubblico (giardini e parchi pubblici, verde elementare)/ad uso pubblico: le tavole di progetto prevedono aree e spazi liberi per il verde pubblico o privato ma ad uso pubblico, per il verde elementare e per il verde pubblico territoriale. In tali aree sono preservate e curate le alberature esistenti, sono garantite le opere di rimboschimento e rinnovo che si rendessero necessarie. La precisa definizione di questi spazi è demandata da appositi progetti esecutivi di iniziativa pubblica.

9.2.2. »Verde privato (orti, giardini e parchi)»: le aree libere, gli orti e giardini, i parchi, le aree di elevato valore ambientale o archeologico, contenute all'interno del perimetro delle

zone oggetto della presente Variante sono inedificabili. I giardini presenti all'interno degli isolati e quelli antistanti la pubblica via devono essere conservati con la massima cura; qualora l'originaria destinazione sia stata parzialmente o totalmente alterata, è prescritto il ripristino delle zone erbose e la messa a dimora di piante adeguate alla dimensione e localizzazione dell'area con l'uso delle essenze proprie dei giardini toscani. Si ribadisce esplicitamente il divieto di realizzare qualsiasi costruzione, anche a carattere provvisorio, come box, garages, ripostigli e simili, sulle aree libere delle U.I., mentre possono essere eseguite quelle opere esterne (pergolati, percorsi pedonali, muretti, ecc.) tesi al ripristino ed alla riqualificazione dei caratteri morfologici attraverso l'uso di materiali autoctoni legno e ferro per i pergolati, pietra in lastre, mezzane di cotto possibilmente di recupero, muri con copertina in mezzane di recupero, viali e percorsi in terra battuta e ciglio erboso, vialetti in ghiaia di piccola pezzatura, ecc.). L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a rendere noti gli eventuali nuovi tipi di pavimentazione e le specie vegetali più adatte per le sistemazioni precedentemente descritte e a elencare quelle da sconsigliare e/o vietare.

9.2.3. «Spazi a corte»:E' vietato frazionare e recintare internamente con qualunque soluzione lo spazio medesimo (muretti, reti, siepi, ecc.) che dovrà essere gestito a livello condominiale. La sistemazione di tali spazi dovrà essere basata sui seguenti criteri: conservazione dei lastricati in pietra (eventuali nuove pavimentazioni dovranno essere realizzate in pietra locale, in mezzane in cotto possibilmente di recupero, sterrato, spazi a verde, ghiaietto di fiume); conservazione delle alberature esistenti (per eventuali nuove alberature si dovranno usare le essenze tradizionali del luogo). Contemporaneamente al rilascio della concessione edilizia l'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'eliminazione di eventuali muretti, recinzioni e divisioni al fine di ripristinare lo spazio a corte.

Art. 9.3

Attrezzature e spazi di uso pubblico - 2

Sono spazi destinati ad attrezzature e servizi di uso pubblico che estendono il loro campo di utilizzazione almeno all'ambito circoscrizionale: a) associazioni, enti culturali e ricreativi che operano a livello decentrato; b) edifici religiosi e annessi; c) uffici pubblici PP.TT., sedi amministrative decentrate, TELECOM., associazionismo politico e sindacale; d) sede della circoscrizione, biblioteca pubblica, centro sociale, spazio mostre, ecc.

Art. 9.4

Attrezzature economico-produttive -3

Questa categoria si articola nelle sottocategorie descritte nelle Tavole di cui all'art 2, al fine di dare destinazioni d'uso compatibili con i caratteri della struttura fisica degli immobili e precisamente: a) uffici privati, sedi di società, sedi di istituti, sedi di organizzazioni e istituzioni non riconosciute quali enti di diritto pubblico, agenzie di viaggi e turismo, agenzie assicurative; b) banche, c) alberghi e pensioni; d) attività commerciali per generi non di prima necessità (esercizi commerciali specializzati); e) attività artigianali per lavorazioni specializzate, tradizionali ed artistiche, non inquinanti, né rumorose; f) strutture per attività agricole; g) bar e trattorie; h) attività artigianali di servizio.

Art. 9.5

Residenza - 5

Si tratta di locali di abitazione e spazi annessi (garages, cantine, servizi vari).

Art. 9.6

Aree ad uso misto - 6

Possono avere uso misto simultaneo o alternativo secondo le indicazioni degli elaborati prescrittivi di progetto e le indicazioni delle schede di U.I.

Art. 9.7

Aree di elevato valore ambientale (P)

Per queste aree valgono le stesse prescrizioni di cui all'art. in particolare stante l'elevato valore ambientale (parchi o giardini di ville, viali alberati di pregio, ecc.), eventuali interventi dovranno essere realizzati con le cautele del restauro ambientale.

Art. 10

Muri da conservare e restaurare

Si tratta di strutture murarie ormai consolidate nel tempo che hanno acquisito un valore ambientale e pertanto vanno conservate e restaurate.

Art. 11

Frazionamenti

E' consentito «una tantum» il frazionamento senza cambio di destinazione d'uso, di unità immobiliari ad uso residenziale in più unità di superficie minima utile netta di mq.50, a condizione che non si alterino le caratteristiche tipologiche fondamentali dell'immobile originario e comunque nel rispetto degli elementi di interesse storico. Negli edifici con tipologia (anche minima) a villa o a palazzo, caratterizzati da residenza unifamiliare, possono essere concessi tali frazionamenti eccezionalmente e solo dopo specifico sopralluogo che accerti il rispetto e la non alterazione funzionale degli androni, delle scalinate e delle dimensioni degli ambienti e la conservazione dell'impianto tipologico.

Tali interventi sono concessi solo se consentiti dalle categorie di intervento previste nella cartografia e nelle schede di U.I.

Art. 12

Variazione di destinazione d'uso

La variazione di destinazione d'uso è un intervento significativo di programmazione urbanistica. Il presente strumento la regola sia che venga applicata da sola che in concomitanza con opere di modificazione, nuova costruzione, rifacimento o restauro dei singoli manufatti. Le destinazioni d'uso ammesse sono stabilite negli elaborati della presente Variante (tavole di piano e schede di U.I. di cui all'art. 2). Qualora per motivi legittimi venga richiesta una variazione di destinazione d'uso su una singola proprietà o su parti di essa, il Sindaco ha la facoltà di concederla, sentita la Commissione Urbanistica e subordinatamente all'approvazione di questa variazione da parte del Consiglio Comunale, cambiando, in questo modo, le disposizioni specifiche contenute nella presente Variante. In generale si ritiene utile favorire l'utilizzazione delle «aree A) ad uso residenziale e quindi, in linea massima, è ammessa la destinazione ad uso abitativo dei manufatti destinati a diverso uso. In rapporto a questo processo di progressivo aggiornamento degli usi e delle funzioni più adatte alla vita del centro di RIGOLI devono però essere rispettati i seguenti criteri cautelativi: non sono consentite variazioni nel caso si intenda trasformare ad uso abitativo o ad altre destinazioni manufatti destinati dal piano ad attrezzature collettive; non sono consentite variazioni d'uso di vani, di manufatti e di loro pertinenze destinate attualmente ad attività produttive, artigianali significative o di servizio primario: la loro variazione potrà essere autorizzata solo se ciò non è negato negli elaborati della presente Variante; la variazione di destinazione, anche se finalizzata al recupero della residenza non deve comportare opere di demolizione e ricostruzione di strutture portanti o alterazione sostanziale di altri elementi caratteristici dell'impianto originario quando ciò non è esplicitamente consentito negli elaborati della presente Variante. In casi particolari, non esattamente riconducibili alle prescrizioni della presente Variante, sarà la decisione del Consiglio Comunale a disciplinare gli aggiornamenti delle destinazioni d'uso previste. La periodicità con la quale viene proposta ed approvata la variazione di destinazione d'uso può essere collegata ai corrispondenti programmi pluriennali di attuazione.

Art. 13

Annessi

In questo articolo sono ricompresi tutti gli annessi della residenza (e/o di altra attività) che abbiano funzione complementare della attività primaria.

Gli annessi individuati con unità di intervento sono soggetti alla normativa prescrittiva della presente variante individuata nelle schede di U.I. e nella cartografia di progetto.

Gli annessi dotati di regolarità urbanistica, ma realizzati con materiali precari o incoerenti alla morfologia e/o tipologia del luogo dovranno essere assoggettati ad un progetto di riqualificazione architettonico-ambientale senza alterarne l'entità volumetrica.

In tutti gli altri casi saranno soggetti a demolizione.

PARTE QUARTA

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 14

Modalità e procedure per l'attuazione della presente Variante

L'attuazione della presente Variante avviene secondo le seguenti modalità di intervento:

a) intervento diretto (pubblico o privato) sulle singole unità di intervento o aggregazioni di esse, individuate con apposita perimetrazione negli elaborati grafici di progetto: le delimitazioni delle aree scoperte connesse alle unità di intervento sono soggette a verifica in sede di rilascio della concessione sulla base della documentazione catastale di cui all'art.18 delle presenti norme; gli interventi diretti sono consentiti attraverso la procedura dell'autorizzazione o della concessione edilizia (onerosa o convenzionata); tali interventi, al fine della concessione medesima, sono subordinati alla presentazione di un progetto redatto con le modalità specificate all'art. 16, esteso all'unità di intervento, ad aggregazioni di queste, o a porzioni facenti capo a singole unità immobiliari (nel caso di edilizia a proprietà frazionata), eseguito secondo le indicazioni di carattere prescrittivo (elaborati grafici, normativa generale e schede di intervento a livello di U.I.) ;

b) intervento tramite strumento attuativo: piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata; il piano particolareggiato comprende una o più unità di intervento e definisce le modalità operative da attuare su di esse, la sua formazione, efficacia e contenuti sono quelli di cui alla L. 17/8/1942 n.1150 e successive modificazioni;

c) in tutte le unità di intervento e loro aggregazioni la attuazione del piano per le "aree A" di Rigoli può avvenire anche sulla base di Piani di recupero di iniziativa pubblica o privata a norma del tit.IV della legge 5/8/1978 n. 457; per quanto concerne le procedure non regolate da detto tit.IV, si applicano le prescrizioni contenute agli art. 9,10,11,12,13, della L.R. 21/5/1980 n. 59 come modificato dalla L.R. 5/95 e successive modificazioni.

Per quanto attiene l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi si rinvia alla L.R. n.74 "Norme urbanistiche integrative" del 31/12/1984, alla L.R. 21/5/1980 n. 59 ed alla L.R.5/95.

La presente Variante individua per Rigoli due piani di recupero: i contenuti, le dimensioni degli interventi, le destinazioni d'uso relative sono fissati nella scheda di intervento e gli elaborati di progetto di cui all'art.2. L'approvazione dello strumento attuativo è preliminare all'intervento diretto.

Art. 15

Vincolo di studio

Per gli edifici assoggettati a "Vincolo di studio", preliminarmente a qualsiasi progetto, dovrà essere presentata una relazione contenente le notizie storiche e bibliografiche raccolte, la descrizione delle fasi costruttive dell'immobile, indicando le parti che si ritiene vadano salvaguardate anche in rapporto allo stato di conservazione.

Art. 16

Attuazione degli interventi - modalità e procedure

Le procedure per attuare l'intervento, relativamente alle singole categorie, sono le seguenti salvo le disposizioni più restrittive (in particolare le Leggi 1/6/1939 n. 1089 e 29/6/1939 n. 1497 per gli edifici notificati Cat. 1) e comunque diverse derivanti da leggi nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, da prescrizioni per la sicurezza degli impianti, da norme per la salvaguardia di esigenze di carattere igienico e sanitario.

Art. 16.1

Manutenzione ordinaria - A

Per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria è necessario dare preventiva comunicazione scritta dei medesimi al Sindaco prima dell'inizio dei lavori; tutto questo in particolare se i lavori comportano la realizzazione di impalcature e ponteggi esterni. La comunicazione deve essere costituita dai seguenti elaborati: documentazione fotografica dello stato attuale delle fronti interessate; documentazione più analitica potrà essere richiesta dall'Ufficio Tecnico o fornita autonomamente dal progettista.

Gli interventi di manutenzione ordinaria devono concorrere alla costruzione delle linee di piano e rispettare quanto precisato a livello di U.L. Per quanto riguarda il tipo di intervento si rinvia all'art. 6.1

Art. 16.2

Manutenzione straordinaria - B

Fatte salve le limitazioni di cui al primo comma dell'art.19, per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria è necessaria l'autorizzazione del Sindaco in conformità a quanto disposto dalle leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunali in materia. Tali interventi potranno avvenire solo nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 6.2 delle seguenti norme. Tale autorizzazione viene concessa sulla base di un progetto delle opere di cui la Commissione Edilizia prende visione. Come documentazione necessaria a corredo della suddetta istanza di autorizzazione si richiedono i seguenti elaborati: 1) Estratto planimetrico 1: 1000 o 1:2000 con l'indicazione della zona. 2) Documentazione fotografica sia delle facciate esterne sia degli interni da sottoporre agli interventi di manutenzione straordinaria o comunque interessati. 3) Relazione tecnica e patrimoniale illustrante le modalità dell'intervento e le modalità di realizzazione con l'indicazione dei materiali da usare. 4) In caso di sistemazione o ricostruzione del tetto occorre indicare, anche con documentazione fotografica, il tipo di gronda esistente e con un particolare costruttivo quella di progetto. 5) Documentazione più analitica potrà essere richiesta dall'Ufficio Tecnico o fornita autonomamente dal progettista, in particolare per gli edifici assoggettati a restauro o risanamento conservativo. Gli elaborati vanno distinti in elaborati stato attuale e di progetto indicando in giallo le parti da demolire ed in rosso quelle da costruire.

Art. 16.3

Restauro e risanamento conservativo - C

Per effettuare gli interventi di restauro e risanamento conservativo sia di piccola che di grande entità si prescrive che la documentazione a corredo sia la stessa che viene di seguito indicata (art. 16.4) per le domande di concessione edilizia. Fatte salve le limitazioni di cui al primo comma dell'art 16 tali interventi potranno avvenire solo nel pieno rispetto di quanto disposto dagli art. 5.1 e 5.2 e dalle schede di U.I. Preliminarmente a qualsiasi progetto, dovrà essere effettuata una fase ricognitoria comprensiva, oltre che del rilievo metrico ove è necessario, di indagini sulle strutture tese ad accertarne la natura e lo stato di conservazione. L'inizio della fase ricognitoria dovrà essere comunicato preventivamente all'Amministrazione Comunale, fatte salve le competenze di altri Enti. Per gli edifici assoggettati a vincolo di studio oltre a quanto precisato nell'art. 15 dovrà essere presentata una relazione contenente ipotesi e risultati di saggi per la comprensione dei caratteri tipologici dell'immobile e delle sue fasi

costruttive con l'indicazione delle parti da salvaguardare, con particolare attenzione anche agli spazi esterni di pertinenza (giardini, parchi ed elementi di arredo).

Art. 16.4

Modalità di presentazione del progetto ed elaborati richiesti per ogni categoria di intervento (*)

Tali prescrizioni si riferiscono a tutti gli interventi diretti su edifici o complessi di edifici, con esclusione di quelli appartenenti alla categoria di intervento E3 (demolizione). Il rilascio della concessione ai sensi della L. 28/1/1977 n. 10 è subordinato alla presentazione di un progetto contenente, oltre a quanto espressamente descritto dal Regolamento Edilizio, gli elaborati di seguito elencati: 1) rilievo dello stato di fatto, comprensivo dei seguenti elaborati: piante (compresi i piani interrati e le coperture), prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:50, con le indicazioni delle destinazioni d'uso, delle superfici dei singoli vani e delle altezze di piano (per edifici di particolare importanza l'Amministrazione Comunale può richiedere elaborati in scala 1:50); particolari architettonici e decorativi in scala 1:20, eventualmente sostituibili con accurata documentazione fotografica.

2) Documentazione fotografica del fabbricato comprendente: vista d'insieme del fabbricato; vista d'insieme del fabbricato e dei fabbricati adiacenti ove esistano; particolari qualificanti lo spazio esterno; interni significativi. 3) Estratto della Variante sul centro storico per la piena individuazione dell'unità edilizia interessata dal progetto e dalle operazioni ammissibili. 4) Relativi certificati catastali ed estratti di mappa. 5) Relazione descrittiva dei caratteri strutturali, dei materiali e del tipo di finiture dell'edificio (porte, infissi, gronde, ecc.). 6) Progetto completo di tutti gli elementi grafici richiesti (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) con l'indicazione delle nuove distribuzioni, modifiche, demolizioni, ricostruzioni, destinazioni d'uso e di tutto quant'altro opportuno per illustrare l'intervento, sviluppato alle scale 1:100 o 1:50 ed 1:20 (per i particolari e le finiture). 7) Indicazione delle modalità di smaltimento dei liquami. 8) Relazione illustrativa. Dovranno essere anche specificati: le sistemazioni a verde e degli esterni in genere (comprese le recinzioni); le parti murarie da demolire (colorate in giallo) e quelle da costruire (colorate in rosso); le finiture murarie esterne precisando materiali, trattamento delle superfici (intonaco tradizionale, pietra e mattone, ecc.), colore, tipi di infisso, di oscuramento, di porte esterne, di ingresso ed eventuali garage, tipo di gronda, cancelli

(*) Fatta eccezione per le categorie "Manutenzione ordinaria e straordinaria" per le quali valgono le prescrizioni di cui agli art. 16.1 e 16.2.

Art. 16.5

Strumenti urbanistici attuativi

Per la realizzazione degli interventi previsti all'interno delle zone sottoposte a strumento urbanistico attuativo (preliminare all'intervento diretto) è fatto obbligo redigere e presentare: nelle zone assoggettate a piano particolareggiato, elaborati e grafici come specificato nella Legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni; nelle zone assoggettate a piano di recupero, elaborati e grafici come specificato nella Legge Regionale 21/5/1980 n. 59 e successive modificazioni e secondo quanto precisato all'art. 8. Le opere realizzabili nelle singole U.I. individuate dai Piani di Recupero saranno effettuate subordinatamente al rilascio di una concessione edilizia a norma dell'art. 16.4.

Art. 17

Convenzioni e atti d'obbligo

Per la realizzazione degli interventi previsti e delle iniziative che rivestono interesse per il Comune, secondo i fini e le previsioni della Variante al PRG di RIGOLI, possono essere stipulate tra il Comune e gli Enti o privati interessati apposite convenzioni che prescrivono in particolare: 1) la definizione dell'unità immobiliare in tutte le sue parti, attraverso i dati dimensionali dei volumi e delle superfici, i titoli di godimento, il numero e lo stato sociale

degli abitanti; 2) il contenuto dell'eventuale programma di intervento corredato dagli elaborati grafici previsti con la specificazione delle destinazioni d'uso; 3) le previsioni finanziarie, con le eventuali ripartizioni di spesa per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le modalità di utilizzazione dei contributi concessi; 4) le parti eventualmente da cedere gratuitamente al Comune a scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione o in alternativa, l'indicazione delle unità abitative che si intendono riservare a godimento in locazione a soggetti indicati dall'Amministrazione Comunale; 5) le eventuali prelazioni negli acquisti e/o locazioni degli alloggi ubicati ai piani inferiori dell'unità edilizia e ciò in favore delle persone anziane o impedite o fisicamente minorate; 6) l'individuazione delle parti di unità edilizia per le quali il Comune intenda eventualmente procedere all'acquisto. Il Consiglio Comunale delibera uno o più schemi di convenzione per ogni unità edilizia interessata, sulla base delle indicazioni contenute nel comma precedente. L'Amministrazione Comunale può richiedere, in luogo o in aggiunta alla Convenzione, un Atto d'Obbligo unilaterale da trascrivere a cura del Comune ed a spese degli interessati, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione vigente e coi medesimi contenuti delle Convenzioni di cui al presente articolo.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI GENERALI SPECIALI

Art. 18

Campo di applicazione

Salvo diversa prescrizione contenuta nelle schede di U.I. tutti i tipi di intervento previsti per le zone oggetto della seguente Variante devono rispettare le norme specificate di seguito.

Per la categoria di intervento EI valgono le indicazioni di cui all'art. 7.1.

Art. 19

Arredo urbano

19.1. Le superfici di usura di tutte le strade comprese entro la zona soggetta al presente Piano potranno essere trattate con manto bituminoso, fatta eccezione per le aree per le quali è espressamente prescritto nelle tavole di destinazione d'uso degli spazi la realizzazione o il mantenimento di lastricati e/o acciottolati e/o sterrati. E' vietata l'asfaltatura delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, delle gradinate e delle superfici che sono lastrate in pietra e/o acciottolate.

19.2. Ornamenti, decorazioni, stemmi, iscrizioni e simili, dovranno essere conservati, nel caso di possibile degrado l'Ufficio Tecnico valuterà la loro eventuale rimozione. Dovranno essere ugualmente conservati e restaurati elementi di pregio di arredo urbano quali, l'illuminazione pubblica, panchine, muretti, recinzioni, cancellate, ecc. (tenendo conto delle indicazioni di U.I).

19.3. Torrette, colombaie, altane, dovranno essere restaurate e conservate.

19.4. Gli interventi di rinnovo su scale esterne esistenti non in pietra o la costruzione di nuove scale, dovranno essere realizzate escludendo i seguenti materiali: ceramica, Klinker, gres, mattonelle di graniglia, mattonelle di cemento, rivestimenti in gomma, marmi, travertini. Si consiglia l'uso dei seguenti materiali: pietra di Avane, pietra serena, pietra di Cardoso, gorfantina o similari, mezzane possibilmente di recupero, acciaio (salvo indicazioni di scheda di U.I).

19.5. Potrà essere adottata una disciplina degli elementi di arredo urbano anche mediante la predisposizione di un apposito catalogo relativo: lampade e lampioni stradali, bacheche e tabelloni per l'affissione (da regolamentarsi con un progetto unitario), segnaletica, quadri dei percorsi di monte, cestini porta-rifiuti, panchine, elementi per l'arredo ornamentale.

19.6. Per quanto riguarda gli spazi a piano terra destinati ad attività commerciali o di servizio le nuove soluzioni (organizzazione interna, vetrine ed arredi in particolare) dovranno cogliere

l'occasione di valorizzare le strutture antiche esistenti, nell'ambito di un progetto d'insieme.

19.7. Le insegne luminose o non, di negozi, uffici, magazzini dovranno, di norma, essere contenute all'interno del vano dello sporto o apertura; è ammesso l'uso di lastre in pietra serena, in ottone o in rame affiancato alla porta del negozio o attività e la soluzione a lettere libere di piccola dimensione. E' vietata ogni opera o iscrizione che possa alterare gli elementi architettonici.

19.8. E' ammessa al massimo l'installazione di un'unica antenna centralizzata per ogni unità di intervento, salvo diverse motivate esigenze tecniche.

Per le unità di intervento contigue si consiglia, qualora sia possibile, l'installazione di un'antenna centralizzata comune.

E' vietato la nuova installazione di cavi esterni; per quelli esistenti ne è consigliata la rimozione e la installazione sotto traccia, particolarmente nell'ambito di interventi riguardanti le facciate.

Quanto sopra può essere espressamente prescritto dalle schede di U.I. o dalla Amministrazione Comunale al momento del rilascio di Concessione Edilizie o Autorizzazioni.

Art. 20

Reti di servizio, impianti, illuminazione

20.1. E' vietato la nuova installazione esterna di scarichi di acque bianche e nere, di canne fumarie, di ventilazione o simili: fanno eccezione le canne fumarie che abbiano un preciso carattere architettonico componendosi con l'insieme e le parti di tubazioni rialzate dalle coperture che non alterino l'ambiente originario.

Per canne fumarie e canalizzazioni esterne esistenti è consigliata la rimozione e la installazione all'interno della Unità Edilizia, particolarmente nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria esterna, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Quanto sopra può essere espressamente prescritto dalle schede di U.I. o dalla Amministrazione Comunale al momento del rilascio di Concessione Edilizie o Autorizzazioni.

20.2. Compatibilmente con le esigenze delle Società preposte all'installazione ed alla manutenzione, le linee degli impianti elettrici, telefonici e del gas dovranno essere collocate sottotraccia o interrate.

20.3. L'illuminazione pubblica potrà essere attivata con sorgenti luminose collocate preferibilmente su sostegni a braccio o sospese; non è consentito l'impiego di pali di qualsiasi tipo. Per edifici di pregio o parti significative è consigliabile una illuminazione capace di valorizzare i caratteri architettonici ed ambientali significativi previa specifico progetto illuminotecnico.

Art. 21

Scale e collegamenti

Gli interventi che interessano scale di tipo monumentale, sia interne che esterne, e in ogni caso per tutte le scale di pregio indicate nelle schede di U.I. non potranno comportare alterazioni alle loro caratteristiche originarie; l'eventuale sostituzione di parti deteriorate dovrà attuarsi adottando le tecniche del restauro.

Le ringhiere delle scale se di pregio dovranno mantenere forme e caratteristiche originarie e non potranno in nessun caso essere sostituite con elementi e materiali diversi (vedere le indicazioni di scheda di U.I.)

Art. 22

Balconi

Gli interventi che interessano balconi di tipo monumentale o di pregio indicati nelle schede di

U.I. non potranno comportare alterazioni alle loro caratteristiche originarie e dovranno attuarsi adottando le tecniche del restauro.

Le ringhiere di questi balconi dovranno essere conservate e restaurate ed in caso di necessità integrate con elementi che mantengano forme e caratteristiche originarie.

Art. 23

Coperture

23.1. La formazione di nuovi manti di copertura deve essere realizzata con materiali di tipo tradizionale ovvero con coppi ed embrici toscani in cotto preferibilmente con il recupero del materiale vecchio.

23.2. E' ammessa la realizzazione di lucernari fissi o mobili a filo falda, sempre che ciò non contrasti con esigenze di rispetto ambientale e sia dimostrata l'impossibilità di illuminazione/areazione alternativa. Per quanto riguarda la superficie dei lucernari vale quanto segue: per superfici di falda sottotetto inferiori a mq. 30: massimo mq. 1; per superfici di falda di sottotetto comprese tra mq. 30 e mq. 60: massimo 1/30 di questa superficie; per superfici di falda di sottotetto superiori a mq.60: massimo 1/40 di questa superficie, con un minimo di 2 mq. Si consiglia di limitare il numero delle aperture.

23.3. Il rialzamento della linea di gronda (sottoclasse D2 a) è consentito se specificato nelle schede di U.I., nei limiti indicati negli elaborati del piano e comunque nella misura massima di cm 80.

Le parti in rialzamento dovranno essere realizzate con materiali, caratteri e tessitura analoghi alle parti sottostanti. L'intervento dovrà configurarsi quale "traslazione" dello stato attuale, mantenendo la forma geometrica e l'inclinazione del manto di copertura. Gli interventi di rialzamento della copertura dovranno essere riferiti all'intera U.I. e realizzati in modo unitario e non per porzioni di copertura, salvo diversa precisazione della scheda di U.I. Nel caso di unità tipologiche che comprendono più U.I., i lavori di rialzamento o rifacimento del tetto dovranno essere condotti in modo unitario per tutte le U.I. interessate, come precisato nelle schede di U.I.

Nel caso di coperture a tetto inclinate, è consentito in alternativa o in associazione al rialzamento della copertura, se ammesso nelle schede di U.I., l'abbassamento dell'ultimo solaio sottotetto, con l'esclusione di orizzontamenti aventi caratteristiche architettoniche significative, quali strutture voltate o solai lignei di pregio, cassettonati e/o con decorazioni (vedi art. 6.2 punto D2 - c).

23.4. Le prese d'aria, gli sfiati degli impianti igienico-sanitari e di riscaldamento ed in genere le parti eccedenti l'estradosso del manto di copertura, dovranno essere realizzate con i metodi costruttivi caratteristici degli analoghi elementi di tipo tradizionale. Nel caso di sfiati o tubi di aerazione forzata è ammesso l'uso di cotto o rame; sono vietati comignoli in cemento, cemento armato, plastica e simili

23.5. Per gli edifici compresi nell'Elenco (Art. 2) o assoggettati a restauro o risanamento conservativo, qualora la struttura portante della copertura sia realizzata secondo tecniche e materiali tradizionali l'intervento dovrà tendere alla conservazione delle strutture lignee, ovvero nel caso in cui il sistema strutturale sia ad un tale deterioramento da escludere il ripristino, si dovrà procedere alla sostituzione. L'uso delle tecniche e dei materiali dovrà scaturire da un approfondimento progettuale.

23.6. Per edifici o porzioni di essi urbanisticamente legittime le parti di copertura attualmente realizzate con materiali precari quali eternit, plastica, lamiera, ecc., dovranno essere sostituite con coperture tradizionali in coppi ed embrici in cotto, (possibilmente di recupero) o in rame ad elementi nervati. Le coperture piane (terrazze) dovranno essere pavimentate con mezzane in cotto; i parapetti delle medesime e muretti vari dovranno essere, se necessari, conclusi con copertina di mezzane possibilmente di recupero.

23.7. Eventuali coperture a terrazza che per infiltrazioni d'acqua devono essere rimosse, potranno essere totalmente o parzialmente coperte con tetto tradizionale in coppi ed embrici e ricostruzione della gronda (per i casi indicati in scheda di U.I.).

Art. 24

Gronde

24.1. E' prescritta la conservazione, il restauro e il ripristino delle gronde di pregio e di carattere tradizionale, come rilevato nelle schede di U.I. E' altresì prescritta la conservazione, il restauro ed il ripristino delle mensole e dei cornicioni di gronda di pregio realizzati in laterizio ed intonaco. Non è consentita l'installazione di tettoie protettive sovrastanti ingressi e finestre, salvo precisazione in scheda di U.I.

24.2. Per le gronde di nuova costruzione e per i ripristini dovranno essere eseguite le seguenti tipologie (come precisato nelle schede di U.I.):

- a) con cornici;
- b) con travicelli in legno, correntina in legno e mezzane;
- c) con mezzane sbalzate;
- d) con intonaco a profilo curvo;
- e) (per il fianco di unità edilizie con copertura a capanna) con embrice sbalzato per un massimo di cm. 8 (salvo precisazioni di scheda di U.I.).

24.3. I canali di gronda e i pluviali dovranno essere realizzati, di norma, a sezione circolare in rame. E' consentito l'uso di gambali in ghisa verniciati nero opaco.

Art. 25

Aspetti decorativi, di finitura e trattamento delle facciate

25.1. Ove presenti è prescritta la conservazione ed il restauro delle decorazioni ad intonaco rilevato (riquadrate di finestre e porte, bugnato d'angolo, cornici e cornicioni, zoccolature pregevoli). In generale sono vietate nuove zoccolature; secondo le indicazioni della scheda di U.I. è consentito il completamento dell'apparato decorativo che ad oggi risulti incompleto.

25.2. Gli elementi decorativi e di finitura degli edifici dovranno essere restaurati e ripristinati, ad eccezione di quelli che derivano da interventi impropri. Saranno conservate le tinteggiature e le decorazioni di impianto originario o parte di antiche ristrutturazioni.

25.3. Gli elementi decorativi in pietra (le riquadrature di porte e di finestre, le cornici, i capitelli, i marcapiani, ecc.) dovranno essere conservati e non potranno essere sostituiti con materiali diversi; nel caso di oggettivo degrado si procederà ad interventi da attuarsi con i criteri propri del restauro;

25.4. Non è consentita la tinteggiatura degli elementi in pietra o in cotto; per la conservazione ed il restauro di questi elementi si dovranno adoperare adeguate tecnologie (fissativi, resine trasparenti, ecc.) tali da non alterare l'aspetto originario.

25.5. Eventuali nuove ringhiere, se non interessanti balconi di pregio (Artt. 21 e 22), dovranno essere improntate alla massima semplicità e linearità e realizzate con ottone brunito o in ferro a sezione piena verniciato opaco; colori consigliati: nero, grigio piombaggine, verde scuro, verde oliva, grigio cenerino, marrone scuro.

25.6. Dove le murature non siano a faccia vista (pietra, mattone, pietra e mattone, ecc.) è prescritto l'uso di intonaco ad affresco (realizzato con intonaco fine colorato in pasta, liscio a mestola antica o piallettato) oppure intonaco tradizionale liscio a mestola antica o piallettato con tinteggiatura (calce additivata o silicati ed eventuale mano di patinatura). Si consiglia il reperimento dei colori da tracce di antiche tinteggiature. Sono vietati tutti gli altri tipi di intonaco (a squame, granulato, graffiato, ecc.).

25.7. In caso di stonatura, nell'ambito di lavori precedentemente autorizzati, si rende obbligatoria la tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale l'eventuale presenza di murature di valore storico al fine di valutarne l'eventuale mantenimento in vista, nell'ambito di un organico progetto di insieme.

25.8. Coloriture: il colore dovrà essere concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale anche sulla base di campioni di malta in pasta e di vernice dati in loco. Gli interventi di coloritura dovranno essere riferiti all'intera U.I. e realizzati in modo unitario e non per porzioni di facciata. La scelta del colore dovrà essere fatta sulla base di considerazioni riferite all'intera unità tipologica ed al suo ambito, dandone dimostrazione attraverso opportuni elaborati

grafici.

25.9. Sulle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazione in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico. Qualora si proceda al rifacimento dei prospetti o si intervenga con modifiche alla rete degli impianti (telefonici gas, elettrici, ecc.) essi dovranno essere posizionati in modo da non alterare la conformazione architettonica dell'edificio e delle decorazioni, tendendo all'unificazione delle linee. Preferibilmente sono da adottare soluzioni che individuino il tracciato degli impianti sui prospetti non principali.

Art. 26

Solai e volte

26.1 gli archi e le volte esistenti dovranno essere recuperati nell'ambito di un organico progetto d'insieme.

26.2. Si dovranno conservare e restaurare i soffitti a cassettonato in legno e comunque tutte le decorazioni presenti nelle orditure lignee. Qualora siano presenti controsoffittature con decorazioni pittoriche, dovranno essere conservate e restaurate.

26.3. Qualora siano presenti controsoffitti in materiali non congrui con le caratteristiche del tipo edilizio, dovranno essere rimossi al fine di restituire l'orizzontamento originario.

26.4. Il consolidamento di solai pregevoli antichi dovrà avvenire attraverso accorgimenti e tecniche tali da mantenere le caratteristiche decorative e formali originarie.

26.5. In generale, i solai in legno, dovranno essere restaurati ed eventualmente ripristinati con gli stessi materiali e le stesse caratteristiche strutturali e formali. Per i solai in legno inadeguati sotto il profilo statico si dovrà procedere al consolidamento con tecniche idonee e/o alla sostituzione delle strutture degradate; in tali casi il progetto nel suo complesso potrà prevedere l'uso di tecniche attuali (profilati metallici e tavelloni posti sull'ala superiore, profilati metallici e lamiera grecata o similari). La conservazione ed il restauro dei solai lignei è obbligatoria quando indicata nelle schede di U.I.

Art. 27

Aperture

In generale porte e portoni di pregio dovranno essere conservati e restaurati, comprese le parti metalliche (roste, pomelli, battenti, ecc.). Dovranno inoltre essere conservati e restaurati, semprechè in buono stato, gli infissi, gli scuroli, le persiane in legno di carattere tradizionale (vedere schede di U.L.). Dovranno essere conservate e restaurate le riquadrature tipiche in pietra o malta sia di porte che di finestre (vedere schede di U.I.). E' vietato riquadrare ulteriormente con nuovi marmi o altri materiali finestre, porte- finestre, porte e portoni. Eventuali nuovi davanzali dovranno essere realizzati in gorfiorina, pietra serena, pietra di Cardoso e stipiti laterali in intonaco o con le riquadrature tipiche del luogo.

27.1. Porte e portoni (di abitazioni, garages, magazzini, attività economico-produttive, attrezzature di uso pubblico, servizi per la residenza).

27.1.1. Tipologie:

A. empolese in legno

B. empolese in legno a portello e infisso interno

C. persiane e infisso interno

D. porta tradizionale in legno, tipica del luogo, a due ante simmetriche o ad anta unica (per piccole aperture), verniciata oppure trattata con vernici trasparenti opache con coloritura tipo noce.

E. pannello intero (materiali: acciaio, rame, ottone brunito, vetro)

F. grigliato (materiali: acciaio, rame, ottone brunito) e vetro

G. pannello intero in vetro con telaio metallico (materiali: acciaio, alluminio, rame, ottone brunito di piccola sezione).

27.1.2. Le superfici in legno, in acciaio, in alluminio, dovranno essere verniciate (per il punto

E seguire le relative indicazioni). E' vietato l'uso dell'alluminio anodizzato (oro, argento, ecc.), di materie plastiche ed in ogni caso l'uso di verniciature brillanti.

27.1.3. Colori consigliati: superfici in legno: verde vittoria, verde scuro, marrone, grigio cenerino; superfici in acciaio o alluminio: nero, grigio piombaggine, verde vittoria, verde scuro, grigio cenerino, sabbia, marrone scuro, rosso scuro, blu scuro.

27.1.4. Negozi e vetrine: oltre quanto stabilito al punto 27.1.1 è consentito l'uso di cancelli di protezione pieghevoli a libro sullo spessore della muratura.

27.2. Finestre e porte finestra

27.2.1. Gli infissi dovranno essere in legno verniciato opaco nei colori opachi: bianco sabbia, grigio cenerino, marrone scuro; oppure in acciaio o alluminio di piccola sezione verniciati opachi nei colori: nero, grigio piombaggine, grigio cenerino, sabbia, rosso scuro, blu scuro. E' ammesso inoltre l'uso di rame o di ottone brunito.

27.2.2. Oscuramento: vietato l'uso di avvolgibili, serrande o veneziane esterne. Sono ammesse persiane in legno verniciate opaco oppure, dove precisato nelle schede di U.I., anche in acciaio o alluminio a stecche fisse di piccole dimensioni verniciati opachi, colori: verde vittoria, verde scuro, grigio cenerino. Sono ammessi scuroli interni verniciati nello stesso colore dell'infisso.

27.2.3. Per gli edifici assoggettati a restauro (C1) e risanamento conservativo (C2) la scelta del tipo di infisso dovrà essere coerente con la linea di restauro.

27.3. Cancellate, inferriate e parti metalliche

27.3.1. In generale le cancellate, le inferriate, le grate, ecc., di pregio dovranno essere conservate e restaurate.

27.3.2. Eventuali nuove parti in metallo dovranno essere improntate alla massima semplicità e linearità e realizzate con ferro pieno verniciato opaco, rame, ottone brunito; nei colori consigliati: nero, grigio piombaggine, verde oliva, verde scuro, grigio cenerino.

Art. 28

Cartografia di base della Variante

La cartografia utilizzata per la presente Variante è stata ottenuta per ingrandimento della base catastale, aggiornata sul fotogrammetrico o direttamente in base a rilevamenti diretti e cartografie fotogrammetriche con i limiti che questa operazione comporta, realizzando cartografie in scala 1:500 e 1:1000. La cartografia utilizzata nella presente variante non ha valore metrico.

Art. 29

Disposizioni transitorie e finali

Sino all'approvazione della presente Variante da parte del Consiglio Comunale sono consentiti sugli edifici e sulle aree ricadenti nelle zone A di Rigoli solo gli interventi più restrittivi tra quelli previsti dagli Elenchi, approvati con delibera regionale n. 303 del 18/1/1985 e dalla presente Variante (seguendo gli elaborati di carattere prescrittivo).

Fino all'approvazione della Variante gli edifici demoliti per cause naturali o belliche sono soggetti a soli interventi manutentori atti a garantire l'incolumità pubblica e privata. Le aree a destinazione pubblica contigue all'unità d'intervento e facenti parte della stessa proprietà interessata alla concessione dovranno essere cedute contestualmente al rilascio della concessione stessa.

Art. 30

Adeguamento dell'Elenco

Stante le disposizioni che derivano dalla Legge Statale 1/6/1939 n. 1089 relativamente agli edifici di proprietà pubblica costituiti da più di 50 anni, gli Enti pubblici sono tenuti all'aggiornamento dell'Elenco riguardo a quegli edifici che, di fatto, vi vengano ricompresi per essere trascorsi 50 anni dal momento della loro costruzione.

RIFERIMENTI PER LA NORMATIVA

Comune di Venezia - Assessorato all'Urbanistica: Piano particolareggiato per il centro storico di Burano. Piani di coordinamento di Campo Ruga, Seco Marina, Paludo S. Antonio. Piano di coordinamento di S. Niccolò dei Mendicoli.

Comune di Pavia - Piano e Normativa per il Centro Storico

Comune di Siena - Ludovico Quaroni: «Siena Centro Storico, conservazione e recupero» Electa, Milano 1983

Comune di Bologna - Piano per il Centro Storico

Comune di Livorno - Piano Regolatore Generale - Norme di attuazione

Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna - Pierluigi Cervellati: «I confini perduti, inventario dei centri storici, analisi e metodo»

Comune di Pisa - Centro Storico: «Provvedimenti Urbanistici»

Comune di Calci - Pisa - «Programma per il recupero del patrimonio edilizio»

Comune di Cascina - Pisa - «Recupero del patrimonio edilizio esistente»

Comune di Crespina - Piano di recupero - (M. Ciampa- P. Lazzeroni)

Comune di Chianni - Piano particolareggiato per il centro storico (M. Ciampa)

Comune di Monteverchi - Patrimonio storico, organizzazione delle conoscenze, banca dati e sistemi informativi urbani

Comune di Montecarlo - Lucca - «Variante al P.L.F. centro storico»

Quaderni di urbanistica Informazioni n. 2/1986 - Piani di terza generazione in Emilia Romagna

Università degli Studi di Udine - Istituto di Urbanistica e Pianificazione - «Il recupero del territorio», 1984

Campos Venuti, Giovanni Astengo, Fernando Clemente - «Firenze - per un'urbanistica della qualità» - Marsilio Editore - Firenze 1985

«Centri Storici dei monti Pisani» - Giardini - Pisa 1985

«San Giuliano Terme - modernità di un antico progetto» - Giardini - Pisa 1988

In rapporto alla costruzione di sistemi informativi edilizi: Comune di Padova - Sistema informativo urbano

E anche: Atti del 10 simposio dei sistemi informativi urbani «Urban data management» - Padova 1984